CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (codice fiscale 80415740580) di seguito "DAG/DSII", nella persona di Loretta Ricci, nata il 12/04/1965 a Roma, in qualità di Dirigente dell'ufficio IV DAG/DSII (mail: uff4dsii.dag@tesoro.it)

e

Marsh S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Luigi Bodio 33, Codice Fiscale 01699520159, di seguito "Società", nella persona di Marco Araldi nato a Parma il 20/01/1961 in qualità di Legale Rappresentante.

Pec: professionisti.affinity@cert.marsh.it – Mail: magistrati.italia@marsh.com

premesso che

- la Società è un intermediario assicurativo abilitato e iscritto al RUI Sezione B/Broker n. B000055861 ;

- la Società intermedia polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata dai medesimi dipendenti;

- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;

- il DAG/DSII non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;

- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico, amministrato dal sistema stipendiale NoiPA di seguito "dipendente" o "dipendenti", rilascia all'Amministrazione di appartenenza per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione.

Visti

- gli art. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato;

- l’art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

- l’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l’obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;

- l’articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema “NoiPA” del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema “NoiPA”;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L’Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre

delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili. In presenza di più contratti assicurativi afferenti a diverse tipologie, la somma relativa alle quote non deve comunque superare il quinto cedibile.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono aderire a polizze assicurative, intermediate dalla Società, contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

2. I dipendenti con contratto a tempo determinato per la durata di un minimo di dodici mesi possono stipulare con la Società contratti di assicurazione da pagare mediante delegazioni di pagamento all'interno della vigenza contrattuale. Pertanto le rate non trattenute possono essere cumulate con quelle in corso.

3. Si ribadisce che la durata del pagamento dei premi assicurativi, fermo restando i limiti quantitativi e temporali previsti dalla circolare RGS 2/2015, non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro o il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. La Società è accreditata nel sistema NoiPA con il seguente codice meccanografico: B04.

2. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione di appartenenza a mezzo dei competenti uffici o dalle Ragionerie Territoriali i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

3. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

4. Il DAG/DSII non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati con accreditamenti al conto corrente bancario avente le coordinate IBAN IT29P0310401600000000825801 entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
2. Il DAG/DSII, ai fini della rendicontazione dei versamenti, offre un servizio attraverso strumenti di accesso e consultazione online.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "*Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il 29/03/2018 e si intende valida fino al 28/03/2020 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere rinnovata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista.

Art. 9
(Condizioni della convenzione)

1. la Società si impegna, tenuto conto che il bacino di utenza offerto con la presente convenzione è tra i più ampi a livello mondiale, ad applicare ai contratti assicurativi, nelle varie fattispecie previste dalla circolare RGS 2/2015, le più favorevoli condizioni possibili e comunque non inferiori alle migliori tra quelle che la stessa propone sul mercato.
2. Ai fini della valutazione comparativa tra le condizioni di favore applicate in forza della presente convenzione e quelle rinvenibili sul mercato per prodotti analoghi, resta inteso che il confronto potrà essere effettuato con le condizioni applicate agli utenti di Accordi/Convenzioni che presentino medesimo contenuto di servizio e profilo di distribuzione nazionale.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 10
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al DAG/DSII, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. Nelle suindicate evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al DAG/DSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 11
(Responsabilità inerenti al DAG/DSII)

1. Il DAG/DSII è responsabile per quanto disciplinato nei singoli articoli della convenzione, ma non risponde in alcun modo sulle responsabilità inerenti alle singole Amministrazioni di appartenenza o nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili al DAG/DSII stesso.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29/03/2018

Per la Società

Marco Araldi

Firmato digitalmente da Marco Araldi
Data: 2018.04.05 11:52:18 +02'00'

Per il DAG/DSII

RCCLTT65D52H501M/743001003920109.uMienbsTWLan0lAfVBiT4HJt8i0=

Firmato digitalmente da RCCLTT65D52H501M/743001003920109.uMienbsTWLan0lAfVBiT4HJt8i0=
ND: cn=RCCLTT65D52H501M/743001003920109.uMienbsTWLan0lAfvBiT4HJt8i0=, serialNumber=IT:RCCLTT65D52H501M, givenName=LORETTA, sn=RICCI, o=Progetto CNS Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2018.04.13 18:29:53 +02'00'